



COMUNE DI SANTU LUSSURGIU
Provincia di Oristano

REGOLAMENTO
DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE
ESERCIZIO 2010 - 2013

Approvazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 21 dicembre 2010

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26 marzo 2019

Sede legale: viale Azuni, 62 – 09075 Santu Lussurgiu
PI 00068900950 – Tel 07835519210 Fax 07835519227
e-mail : protocollo@comunesantulussurgiu.it

REGOLAMENTO BARRACELLARE

ART. 1

Composizione e ordinamento della Compagnia Barracellare

È costituita nel comune di Santu Lussurgiu una Compagnia Barracellare organizzata e disciplinata in conformità delle disposizioni del R.D. 15 luglio 1898, n. 403 e della L.R. 15/07/1988, n°25 ed essa è sottoposta all'osservanza delle norme di cui al presente Regolamento.

La Compagnia Barracellare ha sede legale a Santu Lussurgiu, in via Delle Rose, snc - Palazzina pianterreno Scuola Media.

ART. 2

Membri della Compagnia Barracellare

Il numero complessivo dei componenti la Compagnia Barracellare, nonché il numero degli ufficiali e dei graduati, considerata l'estensione, la morfologia del territorio e le caratteristiche agricolo-pastorali del comune di Santu Lussurgiu, non può essere inferiore alle 10 unità e superiore alle 150. Il rapporto fra componenti la Compagnia e gli ufficiali, escluso il Capitano e i vice comandanti, è stabilito nella misura di 1 a 10.

Il corpo ufficiali sarà costituito da n° 2 vice-comandanti e da un numero di sottotenenti adeguato a completare il rapporto di uno ogni dieci componenti la compagnia.

ART. 3

Costituzione e durata della Compagnia Barracellare

La Compagnia è costituita di norma tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre. Dura in carica tre anni a far data dall'effettiva immissione in servizio ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 5 della L.R. 25/88 e si intende rinnovata automaticamente per il successivo triennio, verificandosi le condizioni previste dall'art. 9, comma 2 della L.R. 25/88 e prorogata ai sensi dell'art. 9, comma 3.

ART. 4

Funzioni ordinarie della Compagnia Barracellare

La Compagnia Barracellare svolge le funzioni attribuitegli dall'art. 2 della L.R. 15.07.1988, n. 25 in particolare deve:

1. salvaguardare la proprietà affidatagli in custodia dai proprietari assicurati, verso un corrispettivo determinato secondo le modalità previste dal presente regolamento;
2. collaborare attivamente, con autorità istituzionalmente preposta al servizio di:
 - protezione civile;
 - prevenzione e repressione dell'abigeato;
3. prevenire e reprimere le infrazioni previste dal D.L.vo n. 22/97 e s.m.i (Decreto Ronchi), in materia di controllo degli scarichi di rifiuti civili e industriali; e di abbandono dei rifiuti su area pubblica;
4. collaborare con gli organi statali e regionali, istituzionalmente preposti alle attività di vigilanza e tutela nell'ambito delle seguenti materie:
 - salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale, silvopastorale e delle aree coltivate in genere;
 - salvaguardia del patrimonio idrico con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento;
 - tutela di parchi, aree vincolate e protette, flora e patrimonio naturale in genere;
 - caccia e pesca;
 - prevenzione e repressione degli incendi;

5. salvaguardia del patrimonio comunale, sito fuori dalla cinta urbana, e all'interno della stessa, nonché eventuale amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio, secondo le modalità che saranno stabilite con apposita convenzione.
6. Tutte le altre funzioni, a carattere temporaneo, che l'Amministrazione comunale ritenga possano essere affidate alla Compagnia Barracellare per l'esercizio di attività, per conto e nell'interesse del Comune, compatibilmente con le competenze attribuite dalla normativa vigente. Le predette funzioni vengono di volta in volta individuate e affidate con deliberazione di Giunta Comunale che ne stabilisce le modalità di espletamento e il periodo di durata.

I componenti della Compagnia Barracellare, oltre alle attività istituzionalmente loro affidate, debbono collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle norme vigenti, con le forze di Polizia locali quando ne sia fatta richiesta al Sindaco, per specifiche operazioni, da parte delle competenti autorità.

La Compagnia Barracellare è tenuta inoltre a far rispettare le ordinanze sindacali e i regolamenti comunali di competenza nelle materie sopracitate.

Nell'espletare tali compiti dovrà privilegiare, per quanto sia possibile, l'attività di prevenzione.

ART. 5

Obblighi dei Barracelli fuori servizio e collaborazioni con le forze di polizia

I componenti della Compagnia che anche fuori dal servizio, venissero a conoscenza di fatti, reati o notizie attinenti al loro ufficio e non facessero sollecita denuncia delle cose alle quali sono venuti a conoscenza, incorreranno nel reato di omissione di atti di ufficio e deferiti all'Autorità Giudiziaria; nello stesso reato incorreranno quei componenti che nel corso del servizio notassero o si rendessero conto che si consumi un reato, qualunque esso sia e non si prodigassero per porvi riparo o applicare quanto di loro competenza. Essi hanno l'obbligo di prestare la propria opera e collaborazione alle forze di Polizia dello Stato ogni qualvolta ne sia fatta richiesta, come previsto dall'art. 5 della L.R.25/88, qualunque siano i compiti e le operazioni da svolgere ed essi dipenderanno operativamente dall'Autorità che ne ha chiesto il loro utilizzo.

ART. 6

Requisiti per la nomina a componente della Compagnia Barracellare

Per poter essere ammessi a far parte della Compagnia Barracellare è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) non aver subito condanna a pene detentive per il delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- d) di non aver commesso reati contro il patrimonio Comunale e/o di qualsiasi Ente Pubblico
- e) non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici;
- f) aver assolto la scuola dell'obbligo o in caso contrario, dare dimostrazione di saper leggere e scrivere;
- g) idoneità fisica,
- h) potersi validamente obbligare;
- i) **essere residente nel Comune di Santu Lussurgiu (abrogato con atto n. 11 del 26.03.2019)**

La dimostrazione di cui alla precedente lettera f) è data mediante una dichiarazione sottoscritta dall'interessato alla presenza del legale rappresentante dell'ente di appartenenza e del segretario, da rilasciare entro dieci giorni dalla nomina.

Si prescinde dal requisito di cui alla lettera f) qualora l'interessato abbia già fatto parte della Compagnia Barracellare per un periodo non inferiore a tre anni o di cinque anni se si propone per la carica di Capitano.

Gli ufficiali ed i graduati, oltre ai requisiti di cui al primo comma del presente articolo, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) Aver compiuto il venticinquesimo anno di età;
- b) Possedere riconosciuta conoscenza del territorio e dell'ambiente del Comune di Santu Lussurgiu;
- c) Possedere regolare Patente di Guida almeno di categoria B.

Non possono far parte della Compagnia Barracellare coloro i quali, pur in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo, avendo fatto parte di precedenti compagnie non ne abbiano reso regolarmente i conti alla scadenza prevista, abbiano abusato dei fondi o ne siano stati esclusi o revocati.

La carica di componente della Compagnia Barracellare è incompatibile con quella di componente del Consiglio Comunale di Santu Lussurgiu.

I barracelli non possono, senza giustificato motivo, esimersi dal servizio loro assegnato.

In caso di legittimo impedimento, il Capitano, dopo suo accertamento personale, potrà concedere la dispensa dal servizio.

I barracelli in nessun caso possono prendersi il libero arbitrio di assumere aiutanti, ne farsi sostituire anche momentaneamente.

I barracelli in servizio dovranno essere sempre muniti di distintivi e della patente ai sensi dell'art.13 comma 6° L.R. 25/88.

In servizio essi dovranno sempre tenere il contegno dignitoso e corretto che si addice alle persone addette ai servizi pubblici, tenere sempre in ordine e decoro la divisa.

Della dotazione tecnica delle divise, dovrà presentarsi al comune, idoneo rendiconto annuale da cui risulti l'acquisto delle stesse e la consegna ai barracelli, secondo le assegnazioni fatte dall'assessorato regionale per l'acquisto di attrezzature, i cui contributi non potranno essere suddivisi fra i barracelli.

ART. 7

Servizi aggiuntivi della Compagnia Barracellare

Il Sindaco può disporre della Compagnia Barracellare per utilizzarla per servizi interni all'abitato, per servizi di Ordine Pubblico e di Protezione Civile, può disporre, in collaborazione con la Polizia Municipale, che essi collaborino per disciplinare la viabilità ed il traffico, essi sono obbligati a presenziare in uniforme a tutte le manifestazioni pubbliche ove sia presente il Sindaco o suo delegato.

Il personale in forza alla Compagnia deve essere consapevole che facendo parte di un corpo di Polizia essi svolgono una pubblica funzione ed in quanto Pubblici Ufficiali hanno l'obbligo di mettersi a disposizione ad ogni richiesta se legittima dell'Amministrazione Comunale qualora si verificassero eventi calamitosi o situazioni contingenti.

ART. 8

Modalità di costituzione della Compagnia Barracellare

La costituzione della Compagnia e l'arruolamento avviene nel rispetto del principio del volontariato.

I requisiti minimi, richiesti per far parte della Compagnia sono previsti dagli art. 11, 15 e 16 della L.R. 25/88.

Per le modalità di costituzione della Compagnia Barracellare bisognerà attenersi a quanto previsto dagli art. 12 e 13 della L.R. 15 luglio 1988 n. 25.

Per procedere alla costituzione della Compagnia Barracellare è indispensabile dotarsi di apposito Regolamento Comunale.

In fase di prima costituzione della Compagnia Barracellare, con deliberazione da adottarsi a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti, il consiglio comunale provvede a designare il nominativo del capitano.

La nomina formale è subordinata alla comunicazione, da parte della Prefettura, della sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Appena intervenuta la comunicazione della sussistenza dei requisiti, il sindaco provvede alla nomina del capitano il quale dovrà prestare giuramento di fronte all'autorità competente per territorio, con le forme e le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Nei trenta giorni successivi alla nomina, la giunta comunale predispone, d'intesa con il capitano, l'elenco dei componenti la Compagnia Barracellare e lo sottopone all'approvazione del consiglio che, previa verifica del possesso da parte di ciascun componente dei requisiti, ne delibera la costituzione.

Il sindaco dovrà informare la popolazione con adeguate forme di pubblicità, dell'avvenuta costituzione della Compagnia Barracellare.

Gli ufficiali ed i graduati sono eletti a maggioranza e con scrutinio segreto da tutti i componenti la compagnia, per l'occasione presieduta dal sindaco o suo delegato con l'assistenza del segretario che redigerà il verbale.

Nel caso in cui la compagnia venga riconfermata per il successivo triennio, il consiglio comunale dovrà provvedere a designare il nuovo capitano sulla base di una terna di nomi proposti dall'assemblea dei barracelli a scrutinio segreto.

Considerati i compiti e la delicatezza delle incombenze degli addetti al Servizio Barracellare, sono ritenuti requisiti preferenziali per l'ammissione la conoscenza del territorio di Santu Lussurgiu, l'attitudine e la capacità degli interessati ad assolvere i compiti elencati nell'art. 2 della L.R. 15 luglio 1988 n. 25.

ART. 9

Immissione in servizio della Compagnia Barracellare

L'effettiva immissione in servizio dei componenti la Compagnia Barracellare è subordinata all'attribuzione, da parte della Prefettura competente per territorio, della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

In difetto di tale attribuzione, la nomina a barracello è priva di effetto.

Nel decreto prefettizio di nomina ad agente di pubblica sicurezza verrà indicato, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, il tipo di armi che i componenti delle Compagnie Barracellari sono autorizzati a portare nell'espletamento dei servizi loro assegnati.

Entro i dieci giorni successivi alla notifica dell'attribuzione della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, ciascun componente la Compagnia Barracellare deve prestare giuramento, con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, davanti al sindaco, il quale, ultimate le formalità del giuramento, provvede all'emanazione dell'atto formale di immissione della Compagnia nell'esercizio delle sue funzioni.

Con il provvedimento di immissione in servizio ha inizio il periodo triennale di attività della compagnia con tutte le prerogative e le responsabilità ad essa connesse.

Ogni componente la compagnia riceverà una patente vidimata dal sindaco, del tipo e con le modalità che verranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di polizia locale; con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento e di grado per gli addetti al servizio barracellare e l'obbligo e le modalità d'uso.

I componenti della Compagnia Barracellare deceduti, dimissionari od esclusi ai sensi del successivo articolo 24), possono essere sostituiti nei modi e con le procedure indicati dalla presente legge e durano in carica fino al completamento del triennio.

ART. 10

Compiti del capitano della Compagnia Barracellare

Alla Compagnia Barracellare è preposto il Capitano, che la rappresenta, la dirige ed è responsabile verso il Sindaco del corretto svolgimento del servizio, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli addetti al Servizio Barracellare. In particolare il Capitano forma le pattuglie e le sorveglianza, tiene nota dei permessi, delle assenze, delle infrazioni alla disciplina, delle punizioni inflitte, dando di tutto comunicazione al Segretario della Compagnia per le opportune annotazioni sul registro del personale.

Egli presenzia in uniforme a tutte le manifestazioni pubbliche ove è presente il Sindaco o un suo delegato. La Compagnia sorveglianza con apposite ronde, di giorno e di notte, la campagna e le zone limitrofe dell'abitato, dividendosi normalmente in pattuglie. Il Capitano forma le ronde, le coordina e può anche staccare, in caso di bisogno, a tutte le ore, quel numero di barracelli che gli occorrono per qualunque operazione o servizio straordinario. Il Capitano deve vigilare l'andamento del servizio ed assicurare la sorveglianza mediante un turno stabile, continuativo ed obbligatorio di ispezione.

È fatto obbligo al Capitano di alternare i barracelli nelle varie zone di sorveglianza.

In caso di assenza, impedimento, sospensione o revoca il Capitano è sostituito dal suo Luogotenente o dall'Ufficiale più alto in grado ed in caso di parità di grado da quello più anziano.

ART. 11

Compiti dei graduati della Compagnia Barracellare

Gli Ufficiali ed i Graduati sono eletti a maggioranza e con scrutinio segreto da tutti componenti la Compagnia, riunita in assemblea, senza armi e per l'occasione presieduta dal Sindaco con l'assistenza del Segretario Comunale che redigerà il verbale.

Ad essi il grado rimane confermato in condizioni di rinnovo automatico della Compagnia previsto dall'art. 9 della L.R.25/88, mentre verranno rieletti solo gli Ufficiali o Graduati dimissionari o rinunciatari al grado o revocati dall'incarico nel corso del triennio precedente. Si procederà a nuova elezione degli Ufficiali e Graduati solo in caso di scioglimento e ricostituzione di nuova Compagnia.

ART. 12

Equiparazione dei Barracelli alle Guardie Comunali

Per volontà dell'Amministrazione Comunale i componenti la Compagnia Barracellare, essendo una struttura che coopera per il bene della collettività e per il controllo del territorio sono equiparati alle Guardie Comunali e ad essi spettano tutte le prerogative stabilite dagli art. 109 e 110 del R.D. 12/02/11, n° 297 e dalla legge 7 marzo 1986, n° 65.

ART. 13

Nomina e funzione del Segretario

Le procedure di nomina e le funzioni di Segretario della Compagnia sono quelle indicate dall'art. 16 della L.R. 15/07/1988, n° 25.

Per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative e contabili, la Compagnia Barracellare si avvale di un Segretario, nominato dalla Giunta Comunale su conforme Deliberazione della Compagnia Barracellare, scelto fra i componenti in possesso del diploma di Scuola Media Superiore.

Qualora nessuno dei componenti della Compagnia Barracellare fosse in possesso del requisito richiesto, o, ne rifiutasse la carica, il Segretario può essere designato fra persone esterne.

Al Segretario, che assiste alle riunioni della Compagnia Barracellare redigendone i relativi verbali, è affidata in particolare la tenuta delle scritture contabili, assumendo la piena responsabilità della loro corretta compilazione e custodia.

Al Segretario è affidata la gestione di un fondo cassa per le spese minute, riferite all'ordinaria amministrazione per un importo di € 1.000,00 (diconsi mille euro).

Il fondo cassa verrà gestito nel seguente modo:

- A. verrà emesso un mandato di anticipazione di € 500,00 (euro cinquecento/00), a favore del Segretario della Compagnia;
- B. detta somma dovrà essere sempre custodita dallo stesso Segretario della Compagnia;
- C. i pagamenti diretti verranno effettuati mediante appositi buoni vistati dal Capitano della Compagnia e dal Segretario. I pagamenti unitari non potranno superare l'importo di € 500,00 (cinquecento/00).
- D. Di detti pagamenti dovrà essere presentato rendiconto al Capitano della Compagnia, e di volta in volta il segretario dovrà essere reintegrato dal fondo cassa.
- E. Di tutti i valori gestiti tramite fondo cassa il Segretario dovrà tenere apposito registro di entrata e uscita.

Nell'espletamento delle sue funzioni, il Segretario può essere coadiuvato da uno o più Barracelli appositamente designati dalla Compagnia ed è tenuto ad osservare un orario d'ufficio che verrà concordato col Capitano.

Il Segretario deve eseguire tutti gli atti amministrativi necessari allo svolgimento della gestione e tenere in perfetto ordine i registri:

- 1) Registro del personale nel quale dovranno essere ogni giorno annotati:

- a) Le pattuglie comandate in servizio.
 - b) Le zone da sorvegliarsi.
 - c) Le assenze, le mancanze commesse e le punizioni inflitte.
- 2) Registro delle denunce e degli accertamenti di ufficio.
 - 3) Registro dei danneggiati e dei danneggianti.
 - 4) Registro delle tenture.
 - 5) Registro delle notifiche.
 - 6) Registro degli imputamenti.
 - 7) Registro delle udienze Barracellari.
 - 8) Registro giornale di cassa.

I registri prima di essere messi in uso, dovranno essere numerati in ciascun foglio e portati al comune per essere vidimati dal Sindaco o da un suo delegato che ne darà atto in calce all'ultimo foglio.

Il Registro giornale di cassa deve portare per ogni foglio il bollo del Comune e la firma del Sindaco. A fine esercizio e dopo sistemati i conti, verrà depositato nell'Archivio del Comune.

Al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno la Compagnia Barracellare è tenuta a presentare un rendiconto contabile sull'attività svolta, dal quale risulti fra l'altro, il fondo cassa finale. Tale rendiconto contabile dovrà essere presentato in triplice copia, ai sensi dell'art. 17 comma 6° della L.R. 15/7/1988 n. 25.

È altresì tenuta, in allegato al rendiconto, a presentare una relazione dettagliata descrittiva dell'attività realizzata e degli obiettivi raggiunti.

Una copia del rendiconto, deve essere trasmessa a cura del Comune all'Assessorato Regionale competente un'altra rimane depositata nell'archivio comunale, la terza resta alla segreteria barracellare.

Il Sindaco esercita la sorveglianza sulla gestione contabile e amministrativa della Compagnia Barracellare, a tal fine può disporre in qualsiasi momento verifiche di cassa e procedere all'esame dei registri contabili.

Il Segretario dovrà presentare al Sindaco ad ogni sua richiesta i registri barracellari e depositarli nell'archivio comunale dopo ultimata la gestione.

La misura del compenso spettante al Segretario è determinata nel provvedimento di nomina e dovrà essere commisurata alla difficoltà delle mansioni espletate e agli utili effettivamente ricavati dalla Compagnia Barracellare.

ART. 14

Utili della Compagnia Barracellare

La gestione contabile e amministrativa della compagnia come le entrate sono regolate dall'art. 17 della L.R. 15 luglio 1988, n. 25. Le entrate sono costituite:

1. dai compensi per la custodia dei beni pubblici;
2. dai diritti di assicurazione;
3. dagli utili ricavati dal rilascio o dalla vendita del bestiame sequestrato così come previsto dagli artt. 44, 45, 46, 47 del Regio Decreto del 14.07.1898, n. 403;
4. dai contributi finanziari erogati da enti pubblici o da privati;
5. da ogni altro introito consentito a norma delle vigenti disposizioni.

Le funzioni di Tesoreria della Compagnia Barracellare sono svolte dall'Istituto di credito cui compete la gestione della Tesoreria del Comune di Santu Lussurgiu. I pagamenti sono disposti con mandati a firma congiunta del Capitano e del Segretario della Compagnia. Le riscossioni avverranno tramite ricevute di bollettari a madre e figlia, numerati, bollati e vidimati dal Sindaco o da un suo delegato.

Gli utili della gestione verranno ripartiti fra tutti i componenti la Compagnia, in relazione al lavoro complessivo svolto da ciascuno, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo.

Al componente la Compagnia che durante l'esercizio trascorso non abbia prestato effettivo servizio, non compete alcuna quota degli utili dei contributi e dei premi. Non è consentito procedere ad alcuna ripartizione di utili fra i barracelli a valere sul fondo di garanzia di cui al successivo art. 13) prima che siano interamente liquidati e risarciti i danni agli assicurati e prima che i rendiconti siano stati deliberati dalla Compagnia e approvati dalla Giunta Comunale. Si precisa che gli utili vengono ripartiti nel seguente

modo:

- 15% al Capitano;
- 3% agli Ufficiali;
- le restanti parti ai componenti la Compagnia Barracellare che hanno effettivamente partecipato alle ronde.

Sono ammesse sul predetto fondo esclusivamente anticipazioni di cassa, con reintegro, per far fronte alle spese ordinarie di funzionamento della Compagnia, nella misura non eccedente il trenta per cento della dotazione. Prima di procedere alla ripartizione definitiva degli utili, si dovranno nell'ordine liquidare:

- gli emolumenti dovuti al segretario;
- le spese per liti, perizie, di amministrazione;
- tutte le spese concernenti il servizio barracellare.

Sul fondo destinato alle spese di funzionamento sono ammessi prelievi parziali a titolo di acconto. Le controversie fra il Segretario e la Compagnia e fra i componenti la Compagnia per la ripartizione degli utili possono essere risolte in via amministrativa dal Sindaco.

L'assemblea Barracellare, inoltre, di volta in volta determina l'entità di premi in denaro da assegnare a coloro che si siano distinti in azioni o missioni particolarmente pericolose o di alto valore sociale o se tali azioni determineranno l'arresto di malfattori in flagranza di reato, tali premi saranno concessi subito dopo che l'assemblea Barracellare ne determinerà l'entità.

ART. 15

Responsabilità della Compagnia Barracellare

La responsabilità della Compagnia Barracellare concerne esclusivamente le ipotesi di furto e di danneggiamento non derivante da incendi e si estende a tutti i beni assicurati ed ai loro accessori, compreso il bestiame purché tenuto custodito in luoghi chiusi o cinti da muro, siepe, fosso o altra recinzione che ne impedisca l'uscita.

La Compagnia Barracellare non risponde dei furti e dei danni a beni affidati alla sua custodia quando ne siano stati individuati con certezza gli autori con sentenza passata in giudicato, negli altri casi la Compagnia risponde dei furti e dei danni, salva azione di rivalsa nei confronti dei responsabili. Delle obbligazioni verso gli assicurati la compagnia risponde, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario con un fondo di garanzia, suddiviso tra le entrate per i prodotti agricoli e le entrate per il bestiame costituito dal 70% delle corrispondenti entrate. Il rimanente 30%, unitamente alle entrate indicate nell'art. 14) costituiscono il fondo minimo per le spese di funzionamento della Compagnia.

Il Segretario riceverà le denunce obbligatorie fatte dai proprietari e rilascerà a ciascun denunciante una polizza da lui sottoscritta con l'indicazione del giorno della denuncia, dei singoli beni denunciati e delle relative tariffe pagate.

Al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno la Compagnia è tenuta a presentare al Sindaco un rendiconto contabile in triplice copia sull'attività svolta ai sensi dell'art. 17, comma 6 della L.R. n° 25/88.

Una copia del rendiconto, dovrà essere trasmessa a cura del Comune, all'Assessorato Regionale competente, un'altra rimane depositata nell'archivio comunale, la terza resta agli atti della segreteria Barracellare.

ART. 16

Competenza territoriale della Compagnia Barracellare

La Compagnia Barracellare espleta le proprie funzioni ordinariamente entro il territorio del Comune di appartenenza.

Operazioni esterne, rispetto al territorio di appartenenza, possono essere svolte dalla Compagnia Barracellare nei casi previsti dagli articoli 3, 5, 10 e 30 della L.R. 15 luglio 1988, n. 25.

ART. 17

Accertamento violazioni di norme

Nelle materie di competenza di cui all'art. 4) del presente regolamento, il Capitano e gli Ufficiali della Compagnia Barracellare possono procedere all'accertamento delle violazioni di norme per le quali sia

prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, secondo il disposto dell'art. 6 della Legge Regionale 15. 07.1988, n. 25.

I soggetti incaricati, ai sensi del presente articolo, di procedere all'accertamento delle infrazioni devono essere muniti di apposito documento, rilasciato dal Sindaco del Comune di appartenenza dal quale risulti la legittimazione all'esercizio della funzione.

I soggetti che procedono all'accertamento delle infrazioni ai sensi del presente articolo sono titolari dei poteri previsti dall' art. 13 primo e secondo comma della legge 24.11.81 n. 689, fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri previsti dalle leggi vigenti

Le violazioni accertate di cui ai commi precedenti sono accertate mediante processo verbale redatto in triplice copia che contiene:

- a) l'indicazione del tempo e del luogo dell'accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante nonché la Compagnia di appartenenza;
- c) le generalità del trasgressore e, nell'ipotesi prevista dall' art. 2 della legge 24.11.81 n. 689, quando sia possibile, del soggetto tenuto alla sorveglianza sullo stesso;
- d) l'eventuale indicazione degli obbligati in solido ai sensi dell'art. 6 della legge 689/81;
- e) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, la indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, degli strumenti e specifica dei mezzi impiegati dal trasgressore, nonché le generalità di persone in grado di testimoniare sui fatti oggetto della violazione;
- f) l'indicazione specifica delle norme la cui violazione viene contestata;
- g) l'annotazione delle eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore, se presente;
- h) l'individuazione dell'ente o dell'organo al quale il trasgressore ha la facoltà di presentare iscritti difensivi e documenti, nonché richiesta di audizione, secondo quanto prescritto dall' art. 13 della legge 24.11.81 n. 689;
- i) la firma del verbalizzante.

Nei cinque giorni successivi all'accertamento della trasgressione, copia del verbale deve essere consegnata, personalmente dall'accertante o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art 17 della Legge 24.11.81 n. 689 e del D.P.R. 29.7.82 n. 571.

Le successive fasi del procedimento sanzionatorio, compresa quella dell'eventuale opposizione, verranno curate dalla Polizia Municipale secondo le disposizioni di cui agli art. 18 e seguenti della Legge 24.11.81 n. 689.

ART. 18

Attività di collaborazione

La Compagnia Barracellare, nell'ambito del territorio comunale, collabora nella campagna antincendi. Nel rispetto delle linee tracciate dalla Ordinanza Regionale, attua il programma comunale del quale costituisce il nucleo operativo principale; curerà inoltre l'istituzione, nei punti strategici del territorio, di punti di avvistamento con altri soggetti sia pubblici che privati, che dovessero intervenire nel territorio comunale.

Sarà compito della Compagnia verificare l'abbruciamento delle stoppie. Essa attuerà tutte quelle iniziative atte a salvaguardare l'integrità del territorio comunale in collaborazione con i Comuni confinanti.

La Compagnia, secondo i principi espressi nella L.R. 15.07.'88 n. 25, collabora al controllo sul territorio al fine di prevenire e reprimere lo scarico abusivo dei rifiuti, siano essi urbani, speciali, tossici o nocivi; le sanzioni applicabili saranno quelle previste per questi reati dalle leggi in materia, secondo le modalità procedurali e tariffarie prescritte dalle norme vigenti.

ART. 19

Assicurazione e custodia dei beni

I proprietari dei beni indicati nell'art. 35 del Regio Decreto 14 luglio 1898, n. 403, hanno l'obbligo di corrispondere un compenso alla Compagnia Barracellare che, a norma dell'art. 3 del presente regolamento, deve assicurarne la vigilanza e la custodia.

E' obbligatoria l'assicurazione delle colture di qualsiasi specie dei terreni, anche per uso pascolo e del bestiame, alle condizioni e alle tariffe che saranno approvate ai sensi dell'art. 20 della L.R. N. 25/'88, tariffe che potranno essere aggiornate con delibera del Consiglio Comunale.

Nel termine di trenta giorni dalla data del manifesto o del pubblico bando con il quale il Sindaco avverte la popolazione della immissione in servizio della Compagnia, dovrà eseguirsi la denuncia dei beni ai sensi dell'art. 35 del regolamento 14.07.1898, n. 403. La denuncia dovrà farsi dai proprietari per iscritto con l'indicazione di almeno due coerenze per ogni appezzamento, con il numero di mappa e foglio e l'esatta indicazione nonché il tipo di coltura a cui è adibito ogni singolo appezzamento e la consistenza esatta del bestiame posseduto con l'indicazione delle località.

I beni da assicurare obbligatoriamente alla Compagnia Barracellare sono tutti quelli indicati nell'art.35 del R.D. 14/7/1898 n, 403, fatte salve le eccezioni del 4° comma dell'art. 4 della L.R. 15.07.1988 e la facoltativa prevista dal comma 6° dell'art. 4 della stessa legge regionale.

Le responsabilità della Compagnia per i beni assicurati di cui al comma precedente sono quelle indicate nell'art. 19 della Legge Regionale 15/7/1988 n. 25

La Compagnia, finite le semine, avvertirà con pubblico bando, dell'obbligo di denunciare il seminato entro un dato termine, mentre i proprietari avvertiranno a loro volta la Compagnia dell'inizio e del termine delle nuove piantagioni che essi faranno.

Trascorso il termine di cui al comma tre del presente articolo e sino a quando non sarà provveduto d'ufficio alla denuncia, non saranno ammessi gli imputamenti fatti dai proprietari che non avranno fatto la denuncia e la Compagnia non risponderà dei danni verificatisi fino alla data degli accertamenti d'ufficio o della presentazione della denuncia da parte dei proprietari.

I proprietari dovranno pagare i diritti entro il mese di aprile di ogni anno. Sui ritardati pagamenti si applicherà l'interesse al tasso annuo del 10% a decorrere dalla data di scadenza. I diritti non pagati entro un mese dalla scadenza, saranno messi in esazione tramite ruolo, con i relativi addebiti.

Per i proprietari che omettono di presentare la denuncia dei propri beni nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi, sarà compilata una denuncia d'ufficio e non verrà risarcito a favore dei medesimi alcun danno. Sarà considerata falsa denuncia quella in cui i beni denunciati non fossero conformi all'estensione realmente posseduta e il proprietario sarà soggetto ad una sovrattassa pari al 20% dei diritti dovuti.

La Compagnia provvede alla denuncia d'ufficio, dandone avviso all'interessato, potendo introdursi nei poderi o in quelli per i quali sorgessero dubbi sulla esattezza della denuncia, per eseguire le verifiche opportune. La denuncia dovrà essere eseguita e notificata all'interessato a cura e spese della Compagnia Barracellare. Contro l'accertamento d'ufficio è ammesso ricorso alla Giunta del Comune di appartenenza della Compagnia entro dieci giorni dall'avvenuto accertamento stesso.

E' facoltativa la denuncia per i fondi chiusi che ai sensi dell'art. 8 della legge 02.08.1967 n. 799 ed i fabbricati nei quali vi sia un custode permanente.

E' facoltativa, presso la Compagnia Barracellare, l'assicurazione degli animali non indicati nell'art. 35 del Regio Decreto 14 luglio 1898 n. 403.

L'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, si applica anche per le zone concesse in gestione ai sensi dell'art. 51 della L. R. 28 aprile 1978, n. 32, nonché nei confronti di coloro i quali dispongono, in regime di concessione, di beni pubblici siti nell'agro e ricompresi nelle materie di cui all'art. 2, primo comma, della L. R. 15 luglio 1988, n. 25.

Gli altri beni, pubblici o privati, non ricompresi nelle disposizioni del primo e secondo comma dell'art. 4 della predetta legge, potranno essere affidati in custodia alla Compagnia Barracellare mediante convenzione stipulata fra le parti interessate.

ART. 20

Premi di assicurazione

Per tutti i beni su cui la Compagnia è chiamata a rispondere, è dovuta alla medesima un premio di assicurazione. Il tariffario dei diritti e dei compensi sono stabiliti dall'allegato al presente regolamento.

È data facoltà alla Compagnia di assicurare strutture, immobili e capi di bestiame, impianti e beni accessori fissi o mobili di/o pertinenti del fondo, definendo con l'assicurato i termini contrattuali.

Per procedere all'assicurazione dei detti beni, l'interessato dovrà presentare apposita richiesta per l'eventuale sorveglianza, e la conseguente segnalazione delle proprietà, dei beni e del bestiame che s'intende affidare, indicando la quantità e il valore degli stessi, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

L'inoltro della richiesta e della dichiarazione sostitutiva, per l'assicurazione degli immobili e del bestiame dovrà pervenire entro il 30 ottobre dell'anno antecedente a quello in cui si intende assicurare il bene.

In caso di presentazione di un numero di richieste, utili per l'attivazione del servizio di vigilanza, custodia e assicurazione dei beni da affidare alla Compagnia Barracellare, sarà attivata la procedura di mercato per l'analisi dei costi, e la conseguente determinazione delle tariffe da corrispondere alla compagnia per i servizi resi.

Per numero di richieste utili s'intendono, come numero minimo di beni da assicurare: almeno n° 35 aziende con fabbricati singoli o plurimi; n° 6.000 capi ovini; n° 500 capi suini; n° 200 capi di bestiame grosso.

ART. 21

Tariffe e compensi

Come indicato nell'allegato tariffario il Consiglio Comunale fissa ogni tre anni, sentito il comitato comprensoriale agricolo di cui all'art. 8 della legge regionale 22.03.1979, n. 19, le tariffe dei compensi e dei diritti di assicurazione spettanti alla Compagnia, nonché le indennità per il risarcimento danni. Per la riscossione dei compensi e dei diritti di assicurazione si applicano, in quanto compatibili con le vigenti norme in materia di tributi comunali, le disposizioni dell'art. 48 del R.D. 14.07.1898 n. 403.

L'assemblea Barracellare, su proposta del Sindaco o del Capitano, potrà assegnare premi eccezionali in denaro a barracelli che si siano distinti in azioni o missioni particolarmente pericolose o di alto valore sociale o se tali azioni determineranno l'arresto di malfattori in flagranza di reato, tali premi saranno concessi subito dopo che l'assemblea Barracellare ne determinerà l'entità.

ART. 22

Infrazioni e sanzioni disciplinari

I rapporti tra i componenti la Compagnia dovranno essere improntati sul reciproco rispetto e qualunque malinteso o incomprensione dovrà essere subito chiarito tra di loro e se necessario coinvolgendo anche il Comandante per evitare che per gli attriti personali venga minata la sinergia tra il personale e la funzionalità della stessa Compagnia. Se la controversia non sarà subito chiarita e non verranno pacificati i rapporti, quel personale dovrà essere sospeso o sollevato dal servizio, senza il beneficio degli utili per tutto il periodo di sospensione, inoltre se una volta chiarita la controversia, uno di questi si rifiutasse di uscire in servizio con l'altro adducendo i passati rapporti, questo rifiuto sarà inteso come volontario abbandono del servizio e si procederà nei confronti di questi come previsto dal predetto art. 23 della L.R. 25/88.

I barracelli che non adempiono ai loro doveri, sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'ammonizione per la mancanza commessa, con l'esortazione a non ricadervi;
- b) sanzioni pecuniarie;
- c) la sospensione dal servizio con conseguente perdita del diritto alla relativa quota degli utili della Compagnia;
- d) l'esclusione dalla Compagnia

L'ammonizione è fatta verbalmente dal capitano ed è inflitta per lievi trasgressioni. La sanzione pecuniaria, di € 50,00, è inflitta dal capitano per grave negligenza al servizio, per contegno scorretto verso i superiori, per violazione del segreto d'ufficio, per comportamento indecoroso. La sospensione è proposta con richiesta motivata dal capitano e deliberata dalla Giunta Comunale, sentito l'interessato.

Essa consiste nell'allontanamento dal servizio per non meno di un mese e non più di sei mesi e opera nei casi previsti per la sanzione pecuniaria qualora le infrazioni rivestano particolare gravità, ovvero, per denigrazione dei superiori, per uso dell'ufficio ricoperto a fini privati, per volontario abbandono del servizio, per violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno. Il provvedimento di

esclusione è adottato dalla Giunta comunale su proposta motivata del capitano dopo aver sentito l'interessato. L'esclusione comporta la perdita di tutti gli utili ai quali l'escluso possa aver diritto. Contro i provvedimenti disciplinari di cui alla lettera "b) del primo comma del presente articolo, è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica, alla giunta comunale, che decide entro i successivi sessanta giorni, dopo aver sentito l'interessato. Contro i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere c) e d) del primo comma del presente articolo, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notifica al Consiglio Comunale che decide entro i successivi sessanta giorni.

ART. 23

Sospensione cautelare

I componenti della Compagnia Barracellare sottoposti a provvedimenti penali possono essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospesi precauzionalmente dal servizio con provvedimento della Giunta comunale e revocati nei loro confronti, se sia stata pronunciata sentenza di condanna. Il provvedimento di sospensione è obbligatorio quando nei loro confronti sia stato emesso mandato o ordine di arresto.

ART. 24

Provvedimenti disciplinari per il capitano

Il capitano che commetta le infrazioni di cui al precedente articolo 23) può essere sospeso dal sindaco e nei casi più gravi revocato con Deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il sindaco e l'interessato. La sospensione e la revoca operano con gli effetti e per i tempi stabiliti per i barracelli.

ART.25

Dimissioni dei barracelli

Durante l'esercizio Barracellare nessun membro della Compagnia potrà dimettersi o assentarsi dal servizio senza giustificato motivo, riconosciuto dalla Compagnia e dalle competenti Autorità Amministrative. Se il motivo, richiesto per iscritto non sarà ritenuto valido, il dimissionario perderà ogni diritto sugli utili della Compagnia.

ART. 26

Denuncia dei terreni

Entro il termine di 30 gg. dalla data di effettiva immissione in servizio della Compagnia e per gli anni successivi entro il 31 marzo, tutti gli interessati proprietari di terreni siti nell'agro del comune di Santu Lussurgiu, sono in obbligo di presentare la denuncia che deve essere redatta e firmata in doppio originale, uno dei quali dovrà essere firmato dal Segretario e restituito al denunciante.

I beni soggetti ad assicurazione devono essere specificatamente indicati nella denuncia, per ogni tipo di coltura, sono soggetti a denuncia obbligatoria anche i fondi incolti.

Trascorso detto termine e sino a quando non sarà provveduto d'ufficio alla denuncia, non saranno ammessi gli imputamenti fatti dai proprietari che non avranno fatto la denuncia e la Compagnia non risponderà dei danni verificatisi sino alla data di presentazione della denuncia del fondo agricolo da parte dei proprietari.

Non è obbligatoria la denuncia dei fondi chiusi ai sensi dell'art. 8 della legge 02/08/1967, n° 799, ed i fabbricati nei quali vi sia un custode permanente.

ART. 27

Servizio di notifica

Il servizio di notifica semplice inerenti le disposizioni del presente regolamento, comprese quelle riguardanti gli avvisi per i cittadini che disattendono le ordinanze sindacali viene effettuata dal Messo Comunale

ART. 28

Denuncia della consistenza bestiame

È obbligatoria nei termini previsti dalla legge 25/88, la denuncia per l'assicurazione di tutti i Bovini, Equini e Suini tenuti nell'agro del comune di Santu Lussurgiu.

Chi assicura il bestiame dovrà dimostrare di essere il legittimo proprietario, esibendo, a richiesta, il bollettino di proprietà a norma del Regolamento Abigeato.

E' facoltativa la denuncia per l'assicurazione degli ovini e caprini.

Le tariffe di assicurazione per il bestiame sono stabilite con deliberazione del C.C. in percentuale del valore dichiarato dal proprietario all'atto della denuncia.

ART. 29

Responsabilità della Compagnia Barracellare

La Compagnia risponderà dei furti e dei danneggiamenti agli animali assicurati.

Nel periziare questi danni si terrà conto se il bestiame è curabile o meno e se il danno produca deformità permanente. Se il proprietario ricava dalla vendita dell'animale una somma inferiore al valore assicurato, la Compagnia lo rifonderà della differenza. In ogni caso il proprietario non dovrà percepire da parte della Compagnia una somma maggiore del valore assicurato.

In caso di morte, quando si possa accertare che essa è avvenuta per cause naturali, la compagnia non è tenuta al pagamento di alcun indennizzo.

ART. 30

Denuncia dei furti e dei danneggiamenti

La Compagnia risponderà solo dei furti e dei danneggiamenti ai terreni assicurati.

Il termine delle denunce dei furti e dei danni subiti, che devono essere presentati per iscritto, deve essere immediato ed in ogni caso non oltre cinque giorni dall'accertamento da parte del danneggiato.

In caso contrario la Compagnia non è tenuta al pagamento di nessun indennizzo.

Il Segretario registra gli imputamenti e ne dà ricevuta al denunciante.

Perché la Compagnia debba rispondere dei danni individuati dal regolamento è necessario che il proprietario ne faccia speciale denuncia indicando il numero e il sito ove si trovano. La Compagnia può verificare l'esattezza della denuncia. Il tempo in cui detti frutti si sogliono lasciare sul terreno, non potrà estendersi oltre limiti di naturale deterioramento, oltre i quali cessa la responsabilità della Compagnia.

La Compagnia risponderà della legna tagliata nei poderi denunciati e dei tralci di vite, purché ne venga fatta denuncia; la responsabilità della Compagnia si estende a 10 giorni per la legna ammucciata, a 20 giorni per i fasci e tralci di vite.

I proprietari, perché la Compagnia risponda dei danni causati alle case di campagna, all'atto della denuncia, debbono a loro spese far predisporre perizia dettagliata, servendosi di un tecnico scelto d'accordo con la Compagnia,

È proibito attraversare o introdursi, senza alcun giustificato motivo, nelle altrui proprietà, qualunque sia la coltura. Egualmente è proibito a tutti indistintamente cogliere dagli alberi o dalle vigne di altrui proprietà qualsiasi tipo di frutta o uva; è egualmente proibito, prima che sia ultimata la vendemmia, raccogliere grappoli o racimoli.

I contravventori sono passibili di sanzione amministrativa di € 25.00 salvo l'azione penale.

Saranno, altresì, oggetto di sanzione amministrativa, le infrazioni alle seguenti disposizioni:

A. coloro i quali verranno sorpresi cagionando danni di qualsiasi natura svellendo erba o altro nelle altrui proprietà, incorrendo nella sanzione di € 25.00 oltre il risarcimento danni;

B. coloro i quali, con qualsiasi mezzo meccanico, specialmente trattori, verranno sorpresi a transitare abusivamente nei terreni altrui, quando non sia strettamente indispensabile il passaggio per accedere al fondo da coltivare, per il quale è destinato il trattore ma, in tal caso, il trattorista deve scegliere il passaggio ritenuto il più breve e una volta raggiunto il fondo deve eseguire i lavori, senza sconfinare dal proprio limite. I trasgressori saranno passibili di una sanzione di € 30.00 oltre il risarcimento danni.

Al bestiame non domito in genere è fatto divieto di introdurlo a scopo di pascolo nelle caminiere delle vigne, soggette a tale servitù. Ai trasgressori verrà applicata una sanzione amministrativa di € 50.00 salvo l'azione penale.

ART. 31

Sequestro del bestiame non custodito o errante

La Compagnia ha facoltà di sequestrare il bestiame che si trova errante o incustodito nelle campagne o nelle proprietà altrui, anche se ciò è avvenuto col permesso del proprietario e sempre che un tale permesso non sia dato per iscritto e non sia stato preventivamente presentato al Capitano della Compagnia, il quale è in obbligo dopo aver eseguito tutti gli accertamenti di rilasciare il biglietto di pascolo.

È assolutamente vietata l'abusiva introduzione di bestiame di qualunque sorta nei fondi altrui chiusi o aperti anche se ciò è avvenuto col permesso del proprietario e sempre che non siano state rispettate le norme del capoverso precedente.

I proprietari di bestiame che non abbiano fondi propri per il pascolo hanno l'obbligo di fare al Sindaco la dichiarazione dei pascoli presi in fitto e degli uomini adibiti alla custodia. Di tale dichiarazione sarà loro rilasciata copia vidimata dal Sindaco che dovranno presentare ad ogni richiesta della Forza Pubblica.

ART. 32

Sanzioni per il bestiame errante

Il proprietario del bestiame sequestrato non può rivendicarlo se prima non paga sul contesto tutti i diritti spettanti alla Compagnia.

Nella stessa pena incorrerà il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare nelle strade pubbliche vicinali, nelle siepi vive e nei reliquati stradali, oltre s'intende al pagamento degli eventuali danni.

I rispettivi proprietari e conduttori, saranno responsabili in solido dei danni causati dal bestiame.

Il gregge deve essere condotto da persona non inferiore agli anni 16 e tutto il bestiame deve essere munito di campane nella proporzione di una per ogni cinque. Tali campane devono essere tanto sonori da poter essere udite ad una distanza di duecento metri, in caso contrario i proprietari incorreranno in una sanzione pecuniaria stabilita nell'allegato tariffario.

In caso di recidiva il diritto di cattura come sopra stabilito è elevato per la prima volta al doppio e per le volte successive al triplo.

ART. 33

Diritto per il mantenimento del bestiame sequestrato

Oltre ai diritti di cattura, spettano alla Compagnia per il bestiame sequestrato e tenuto nella mandria comunale le spese di custodia e di mantenimento come segue:

- capi bovini, equini e suini: € 3.00 al giorno per capo
- capi ovini e caprini: € 2.50 al giorno per capo.

Oltre all'indennità di accompagnamento e custodia di € 25.00 x turno per ogni Barracello tenturante.

Tutti i diritti di tentura direttamente o indirettamente riscossi, costituiscono entrate della Compagnia ai sensi dell'art. 17, 3° comma, punto 3, L.R. 25/88, eccetto l'indennità di accompagnamento e custodia spettante al singolo Barracello tenturante che gli verrà corrisposta solo dopo aver incassato dal proprietario o dalla vendita del bestiame, tutti i diritti di cattura.

ART. 34

Risarcimento dei danni dei beni assicurati

La Compagnia risponderà dei furti e dei danneggiamenti ai terreni assicurati, le denunce dei furti e dei danni subiti, che devono essere presentati per iscritto, devono essere fatte immediatamente ed in ogni caso non oltre le 24 ore dalla loro scoperta.

In caso contrario la Compagnia non è tenuta al pagamento di nessun indennizzo. Il Segretario registrerà gli imputamenti e ne darà copia al denunciante.

Le indennità che la compagnia dovrà liquidare agli assicurati per il risarcimento dei danni e per i furti alle colture, saranno corrisposte a fine esercizio annuale, mentre per quanto riguarda le perizie e la valutazione dei danni, esse sono regolate dall'art. 21, L.R. 25/88.

ART. 35 **Indennità per gli arbitrati**

Agli Esperti e agli Arbitri richiamati negli art. 50 e 52 del R.D. 403/1898 e all'art. 21 della L.R. 25/88, spettano le seguenti indennità:

1. Per ogni avvaloramento fatto dagli Esperti € 40,00
2. Per indennità di trasferta fatto con mezzi propri, verrà corrisposto il costo del carburante consumato per raggiungere la località in cui deve essere fatta la perizia, partendo dall'abitato in misura 1/5 del costo della benzina.
3. Per ogni perizia in cui sia richiesta la presenza di un arbitro per redimere eventuali controversie, ad esso sarà corrisposta la somma di € 35,00 onnicomprensiva di trasferte ed indennità.

Le spese di perizia ed arbitrato, gravano in misura uguale fra le parti.

ART. 36 **Rinvio**

Per quanto non disposto dal presente Regolamento, si dovranno osservare le disposizioni di Leggi, Regolamenti e Circolari in vigore per l'istituzione ed il funzionamento delle Compagnie Barracellari, nonché le disposizioni emanate durante l'esercizio della Compagnia stessa.

Il Consiglio Comunale, su richiesta motivata del Sindaco, della Giunta o dei Consiglieri, può modificare o integrare il presente Regolamento per adeguarlo alle esigenze del territorio.

Ai regolamenti barracellari si applicano le norme previste per i regolamenti comunali ed il disposto di cui al secondo comma dell'art. 1 del D.P.R. 22.05.1975 n. 480. Copia di essi, delle loro modifiche ed integrazioni, nonché copia degli atti relativi alla nomina del Capitano, alla costituzione e modificazione della Compagnia, sono trasmessi all'Assessore regionale competente per materia di polizia locale entro i quindici giorni successivi a quello in cui sono diventati esecutivi.



COMUNE DI SANTU LUSSURGIU
Provincia di Oristano

TARIFFARIO
DEI
DIRITTI E COMPENSI
PER IL TRIENNIO 2010 - 2013

oooooooooooooooooooooooooooooooo

Allegato "A" al regolamento Barracellare comunale esercizio 2010-2013 approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 43 del 21 dicembre 2010

**TARIFFARIO
DEI
DIRITTI E COMPENSI**

PER IL TRIENNIO 2010 - 2013

^^^^^^^^^^^^^^^^

Il premio annuo che dovranno corrispondere i proprietari per la sorveglianza dei fondi incustoditi è il seguente:

- per il primo ettaro € 10,00
- dal secondo ettaro in poi per tutti i tipi di coltura, seminativo e pascolo € 1,50

Il premio annuo che dovranno corrispondere i proprietari per l'assicurazione obbligatoria dei loro fondi è il seguente:

- Oliveti, vigneti, agrumeti, frutteti, carciofaie, orto ad ettaro; € 10,00
- Seminativo e pascolo. € 1,50

I premi in denaro sono conteggiati in percentuale al valore dichiarato dal proprietario:

- Cereali, leguminose e foraggiere, 5%
- Frutta in genere; 7%
- Ortaggi in genere; 5%
- Coltura promiscua arborea; 6%
- Case rurali; 10%
- Cancelli in ferro o legno. 10%

La presente tariffa sarà riveduta ogni triennio, anche nel caso di conferma della Compagnia Barracellare. Per quanto riguarda le assicurazioni facoltative il premio annuo che i proprietari dovranno corrispondere alla Compagnia conteggiato in percentuale al valore dichiarato è il seguente:

- Motopompe all'interno di cabine; 7%
- Attrezzi relativi alle colture: irrigazioni, beni mobili normalmente conservati all'interno di abitazioni rurali 7%

Per i terreni affittati o ceduti a mezzadria, il premio assicurazione sarà pagato dal proprietario del fondo, il quale potrà rivalersi sull'affittuario o mezzadro, sempre che, tra di essi, non siano intercorsi patti in contrario.

Il premio annuo che dovranno corrispondere alla Compagnia i proprietari per l'assicurazione obbligatoria del bestiame denunciato, conteggiato in percentuale al valore dichiarato, è il seguente:

- per ogni capo Bovini ed Equino 7,5%
- per ogni capo Suino 7,5%
- per ogni capo Ovino 7,5%

gli assicurati dovranno pagare il premio di assicurazione in una sola volta al momento della denuncia. Potranno anche pagarli in due rate semestrali anticipate, mediante la maggiorazione del 5% sull'importo di un semestre da corrispondersi però sulla prima rata.

In caso di furto o di danneggiamento, l'assicurato dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia allegando alla predetta comunicazione copia della denuncia fatta c/o la locale caserma dei Carabinieri.

Il proprietario che intenda cedere a pascolo il proprio terreno, a qualunque categoria esso appartenga, dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia Barracellare, che ne prenderà nota su apposito registro trattenendo e conservando agli atti la dichiarazione rilasciata dal proprietario del fondo, e rilasciando a sua volta, il rituale biglietto di pascolo, regolarmente vistato al proprietario del bestiame, il quale, come diritto d'ufficio, dovrà pagare alla Compagnia la somma di Euro 1.50,00.

Oltre alla rifusione dell'indennizzo del danno subito da corrispondere al proprietario del fondo, da parte del proprietario del bestiame, questi dovrà corrispondere alla Compagnia stessa i seguenti diritti di cattura:

a) per ogni capo Bovino ed Equino	€ 25,00
b) per ogni capo Suino	€ 20,00
c) per ogni capo Ovino e Caprino	€ 1,00

Oltre all'indennità di cattura, il proprietario del bestiame dovrà corrispondere alla Compagnia, per ogni 24 ore di permanenza del bestiame nella mandria Comunale, i seguenti diritti di custodia e mantenimento:

a) per ogni capo Bovino, Equino o Suino	€ 3,00
b) per ogni capo Ovino o Caprino	€ 2,50
c) indennità per ogni Barracello tenturante x turno	€ 25,00

Alla Compagnia Barracellare spetterà un premio di recupero da corrispondersi dal proprietario del bestiame non appartenente al territorio del Comune di Santu Lussurgiu, ma transitante per detto territorio e sempre che esso sia di provenienza illecita, nella seguente misura:

a) per ogni capo Bovino od Equino	€ 25,00
b) per ogni capo Suino	€ 15,00
c) per ogni capo Ovino o Caprino	€ 1,50

Qualora il bestiame forestiero, transitante per il territorio del comune di Santu Lussurgiu sia sprovvisto di documenti giustificanti il transito, il bestiame verrà sequestrato e tradotto alla mandria comunale per gli opportuni accertamenti ed alla fine di questi, se esso non risulterà di provenienza furtiva, il bestiame verrà rilasciato dietro pagamento del premio di cui al comma precedente che sarà ridotto del 50%. Inoltre i conduttori e proprietari del bestiame a seconda dei casi saranno deferiti all' Autorità Giudiziaria per violazione delle norme in materia di abigeato o sanitarie se relative alla violazione di norme di Polizia Veterinaria.

Alla Compagnia Barracellare spettano altresì una percentuale, che la Giunta Comunale stabilirà, dei proventi delle multe ricavate dalle infrazioni al Regolamento Barracellare Comunale (es. mancato taglio di siepi, inosservanza del divieto di buttare fieno, frasche o ramaglie, inosservanza del divieto di buttare R.S.U. e materiale di rottamazione, inosservanza del divieto di uso irriguo dei liquami fognari) ma sempre e quando dette infrazioni siano da essi effettivamente rilevate, e inoltre una percentuale degli importi di tutte le infrazioni ad Ordinanze Sindacali non osservate, dentro e fuori dalla cinta urbana e di cui i Barracelli potrebbero avere facoltà di rilevare, ma sempre e quando dette infrazioni siano da essi effettivamente rilevate.